

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 69/169/CEE relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti la franchigia dalle imposte sulla cifra d'affari e dalle altre imposizioni indirette interne riscosse all'importazione nel traffico internazionale di viaggiatori

COM(84) 182 def.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 2 aprile 1984)

(84/C 102/06)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 99 e 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che l'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 69/169/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 82/443/CEE ⁽²⁾, prevede una franchigia per le merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori provenienti da paesi terzi, a condizione che si tratti di importazioni prive di ogni carattere commerciale;

considerando che il valore globale delle merci che possono beneficiare della franchigia non deve superare, per ciascun viaggiatore, quarantacinque ECU; che, in conformità dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 69/169/CEE, gli Stati membri hanno la facoltà di ridurre tale franchigia fino a ventitré ECU per i viaggiatori di età inferiore a 15 anni;

considerando che è opportuno salvaguardare il valore reale di tali franchigie e nello stesso tempo aumentarle progressivamente;

considerando che si deve tener conto delle misure raccomandate a favore dei viaggiatori dalle organizzazioni internazionali specializzate, in particolare di quelle indicate nell'allegato F.3 della Convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali;

considerando che un aumento della franchigia scaglionato secondo un programma pluriennale applicabile anche ai viaggiatori di età inferiore a 15 anni consentirebbe di raggiungere tali obiettivi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'articolo 1 della direttiva 69/169/CEE è modificato come segue:

1. al paragrafo 1, l'espressione «quarantacinque ECU» è sostituita dal seguente testo:
 - «— a decorrere dal 1° gennaio 1985, un importo di sessanta ECU,
 - a decorrere dal 1° gennaio 1986, un importo di settanta ECU,
 - a decorrere dal 1° gennaio 1987, un importo di ottanta ECU,
 - a decorrere dal 1° gennaio 1988, un importo di ottantacinque ECU».
2. Al paragrafo 2, l'espressione «fino a ventitré ECU» è sostituita dal testo seguente:
 - «— a decorrere dal 1° gennaio 1985, fino a trenta ECU,
 - a decorrere dal 1° gennaio 1986, fino a trentacinque ECU,
 - a decorrere dal 1° gennaio 1987, fino a quaranta ECU,
 - a decorrere dal 1° gennaio 1988, fino a quarantacinque ECU».

Articolo 2

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva a decorrere dal 1° gennaio 1985.
2. Gli Stati membri informano la Commissione delle disposizioni che essi adottano per l'applicazione della presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

⁽¹⁾ GU n. L 133 del 4. 6. 1969, pag. 6.

⁽²⁾ GU n. L 206 del 14. 7. 1982, pag. 35.